

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, MANCINO, COVIELLO, NIEDDU, IANNI, D'AMELIO, RUFFINO, PINTO, ZANGARA, MONTRESORI, ZECCHINO, LAURIA, ANGELONI, PARISI, MANZINI, SARTORI, DI LEMBO e PATRIARCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1988

Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità

ONOREVOLI SENATORI. - L'annoso problema della determinazione dell'indennità di esproprio è riproposto, al Parlamento, dalla giurisprudenza consolidata delle sezioni unite della Cassazione, relativa alle norme attualmente applicabili per l'esproprio delle aree edificabili.

Prima di esaminare l'orientamento espresso dalla Corte, è, però, opportuno ripercorrere brevemente gli eventi legislativi e giurisprudenziali che hanno portato a questa situazione.

La vicenda inizia, come è noto, con la sentenza n. 5 del 1980 della Corte costituzionale con la quale viene dichiarata l'illegittimità dei criteri per la determinazione della indennità di esproprio contenuti nella legge n. 865 del 1971.

Al fine di porre rimedio al pronunciamento della Consulta viene emanata la legge n. 385 del 1980 recante una normativa provvisoria fondata sulle disposizioni censurate, idonee, però, soltanto a determinare l'anticipo dell'indennità, salvo conguaglio in base alla nuova legge di riforma da emanare.

La Corte costituzionale, investita nuovamente della questione, sentenza con la pronuncia n. 223 del 1983 che la legge n. 385 del 1980 è incostituzionale perchè il legislatore non può far rivivere, neppure a titolo provvisorio, norme divenute inefficaci a seguito di un giudizio di incostituzionalità; la non indicazione dei criteri per la determinazione del conguaglio dell'indennità provvisoria equivale all'illegittimità della norma; la mancata previ-

sione degli effetti, conseguenti alla scadenza infruttuosa del termine per l'emanazione della legge definitiva, equivale anch'essa alla illegittimità della stessa previsione.

La Corte, dunque, censurava l'espedito adottato dal Parlamento per prolungare nel tempo il regime indennitario dichiarato incostituzionale.

Caducata, perciò, la legge cosiddetta tampona, si apre quello che impropriamente è stato definito come un vuoto legislativo, con la conseguente duplice necessità di emanare la nuova disciplina e di rinvenire le norme nel frattempo applicabili.

Nel contempo, però, sempre la Corte costituzionale è intervenuta anche sulla vigenza dei vincoli preordinati all'esproprio, dichiarando l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale riguardante le diverse leggi sui vincoli urbanistici (leggi 19 novembre 1968, n. 1187, 30 novembre 1973, n. 756, 22 dicembre 1975, n. 696, 24 gennaio 1977, n. 6, 28 gennaio 1977, n. 10) e stabilendo che le prescrizioni degli strumenti urbanistici aventi per oggetto vincoli di destinazione preordinati all'esproprio hanno tuttora validità quinquennale.

Dopo la scadenza del quinquennio, qualora entro tale termine non siano stati approvati i relativi piani esecutivi, i vincoli perdono efficacia.

La pronuncia, però, fa sorgere dubbi interpretativi sulla reale portata degli effetti della decadenza del vincolo per i privati e per l'Amministrazione, per cui si rende necessario un intervento chiarificatorio del Consiglio di Stato, che si esprime con due adunanze plenarie.

La decisione n. 7 del 1984, dopo aver escluso delle ipotesi che si erano affacciate in giurisprudenza e in dottrina (reviviscenza delle previsioni di piano eventualmente preesistenti al vincolo, ricorso all'articolo 17, sesto comma, della legge ponte n. 765 del 1967, estensione alle zone già vincolate delle previsioni contermini, utilizzazione del codice civile e dei regolamenti, eccetera), precisa che è, invece, applicabile l'articolo 4, ultimo comma, della legge n. 10 del 1977, il quale stabilisce entro quali limiti possa rilasciarsi una concessione di edificare nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali.

Con la successiva decisione n. 10 del 1984, il Consiglio di Stato torna sull'argomento, delineando i poteri dell'Amministrazione che voglia rinnovare il vincolo con il ricorso all'*iter* procedurale abbreviato previsto dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, per la localizzazione delle opere pubbliche.

A giudizio del Consiglio di Stato, allorchè la destinazione a servizi pubblici sia venuta a cessare per effetto della scadenza del termine quinquennale, «l'area torna ad avere una destinazione privata (sia pure con limiti severissimi per quanto concerne l'edificazione), onde, rispetto a ogni nuovo intervento autoritativo volto a sottrarla alla utilizzazione (edificatoria o non edificatoria) del proprietario, si pone la stessa esigenza di partecipazione al procedimento amministrativo, per soddisfare la quale è necessario - come è pacifico - seguire le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge n. 167 del 1962 nel caso in cui occorra sottrarre l'area a una destinazione privata impressa dal piano».

L'Amministrazione dovrà dunque seguire il disposto del quinto comma dell'articolo 1 della legge n. 1 del 1978, così da consentire al privato di opporsi, con gli opportuni rimedi amministrativi e giurisprudenziali, alla rinnovata destinazione pubblica dell'area di sua proprietà.

Un altro argomento affrontato dalla giurisprudenza è quello relativo alla scadenza infruttuosa del decreto di occupazione d'urgenza.

Secondo la Cassazione, con la sentenza n. 1464 del 1983, nella ipotesi in cui la pubblica Amministrazione occupi un fondo di proprietà privata per la costruzione di un'opera pubblica e tale occupazione sia viziata da illegittimità, per totale mancanza di provvedimento autorizzativo o per decorso dei termini in relazione ai quali l'occupazione si configura legittima, la radicale trasformazione del fondo da un lato comporta l'estinzione in quel momento del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione a titolo originario della proprietà in capo all'ente costruttore, e dall'altro costituisce un fatto illecito che abilita il privato a chiedere la condanna dell'ente medesimo a risarcire il danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà,

mediante il pagamento di una somma pari al valore che il fondo aveva in quel momento, con la rivalutazione per l'eventuale diminuzione del potere di acquisto subito dalla moneta fino al giorno della liquidazione, e con l'ulteriore conseguenza che un provvedimento di espropriazione del fondo per pubblica utilità, intervenuto successivamente a tale momento, deve considerarsi del tutto privo di rilevanza, sia ai fini dell'assetto proprietario, sia ai fini della responsabilità da illecito.

Veniamo alle decisioni della Corte di cassazione che si confermano a vicenda.

Difatti, con la sentenza n. 5401 del 1984, le sezioni unite hanno affermato che la caducazione delle norme operate dalla sentenza n. 5 del 1980 della Consulta non coinvolge l'intero ambito della loro applicazione ma soltanto quelle relative alle aree con vocazione edificatoria; ne consegue che per le aree con destinazione agricola continua ad applicarsi il regime indennitario dell'articolo 16 della legge n. 865 del 1971.

Con la sentenza n. 3278 del 1984, la prima sezione della Cassazione anticipava la decisione del luglio 1985, affermando che la normativa applicabile per le aree edificatorie è quella stabilita dalla legge fondamentale n. 2359 del 1865.

Tale conclusione deriva dalla considerazione, ripresa ed ampliata dalle sezioni unite (sentenza 5401 del 1984), per la quale nel nostro ordinamento non esistono vuoti normativi cui non si possa rimediare mediante i principi generali: venuta perciò meno la norma derogatrice torna ad operare la norma derogata (ossia la legge n. 2359 del 1865) per effetto della «sua naturale riespansione conseguente al venir meno della compressione su di essa operata dalla norma derogatrice».

Se questo è il quadro e queste le esigenze concrete che si manifestano nel breve periodo, sembra indiscutibile l'esigenza di provvedere con un apposito provvedimento di legge che riduca le indennità di esproprio da corrispondere per le pendenze giudiziarie in atto. L'assenza di una normativa oggi, infatti, ha sminuzzato le tematiche espropriative in mille rivoli, tutti però facenti capo al principio di una indennità pari al valore di mercato risalente alla legislazione del secolo scorso.

Riteniamo, quindi, opportuno ripresentare il disegno di legge che nella passata legislatura era stato approvato dal Senato e che la Commissione lavori pubblici della Camera aveva già licenziato per l'Aula prima dell'anticipato scioglimento della Legislatura. Il disegno di legge è ripresentato nello stesso identico testo, come contributo alla sollecita ripresa della discussione, perchè rappresentava il massimo punto di equilibrio raggiunto nel corso di quattro anni di travagliato dibattito parlamentare.

Prima di affrontare nel merito l'illustrazione del testo, sembra opportuno richiamare l'attenzione su uno dei problemi sollevati nella discussione in Aula al Senato e richiamato nelle recenti discussioni sulle risoluzioni presentate in materia presso la Commissione ambiente della Camera dei deputati, ci si riferisce, cioè, al problema di attribuire agli enti locali le risorse necessarie per provvedere ai conguagli.

Più in generale ciò solleva il problema della necessità di rinvenire la copertura finanziaria del provvedimento. A ben guardare, a seguito del chiaro orientamento della giurisprudenza della Cassazione, che si è già ricordato, l'approvazione del disegno di legge oggi al nostro esame rappresenta, peraltro, un risparmio per gli enti espropriati rispetto alla situazione attuale.

Secondo la normativa in vigore, infatti, essi sarebbero tenuti a pagare le aree espropriate al valore venale. Pertanto non è assolutamente possibile parlare di mancanza di copertura finanziaria del provvedimento, anche se può apparire corretto riconsiderare la problematica in altra sede.

L'articolo 1 specifica che la normativa è applicabile alla realizzazione di opere ed interventi dichiarati di pubblica utilità, anche se realizzati da soggetti diversi da quelli indicati dallo stesso articolo 1 (Stato, Regioni, enti locali, eccetera).

L'indennizzo per le aree edificabili è determinato mediante l'applicazione della cosiddetta legge Napoli del 1985 che, come è noto, riconosce a titolo di indennità circa il 50 per cento del valore venale.

Viene, però, introdotto un correttivo a tale normativa prevedendo che l'importo così determinato subisce un ulteriore abbattimento

del 40 per cento, pervenendosi, così, a circa un terzo del valore venale.

Come si legge nella relazione che accompagnava l'originario disegno di legge governativo (atto Senato n. 475 IX legislatura), l'abbattimento, che nel testo governativo era pari a un terzo dei valori determinati con la legge su Napoli, veniva giustificato in virtù «del diverso peso che l'iniziativa pubblica ha oggi nel processo di urbanizzazione, in relazione ai maggiori impegni assunti dall'apparato dei pubblici servizi ed ai riflessi che ciò porta sulla crescita della rendita fondiaria».

Per le aree agricole e per le aree non classificabili si continua invece ad applicare il regime contenuto nella legge n. 865 del 1971.

L'edificabilità dell'area deve essere valutata in ragione delle possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo.

Con l'articolo 2 si introduce un regime differenziato per le aree urbanizzate e per quelle edificate prevedendo, per queste ultime, un abbattimento del valore dell'area del 70 per cento. È, tra l'altro, previsto un raccordo con la legge n. 47 del 1985 sul condono edilizio.

Gli articoli 3 e 4 introducono snellimenti procedurali nella liquidazione definitiva dell'indennità.

L'articolo 5 stabilisce che in ogni fase del procedimento espropriativo o giurisprudenziale si possa pervenire ad una transazione che ha valore di cessione volontaria, previa valutazione della congruità del prezzo da parte dell'UTE.

L'articolo 6 ridisciplina l'indennità di occupazione in riferimento alle nuove misure di indennizzo.

L'articolo 7 modifica parzialmente la disciplina della corresponsione dell'acconto dell'indennità prevista dalle norme vigenti, con particolare riferimento agli interessi da corrispondere per i ritardati pagamenti.

L'articolo 8 rinvia per gli aspetti procedurali alle norme di cui alla legge n. 865 del 1971, e successive modificazione.

L'articolo 9 precisa che le norme introdotte dal testo in esame hanno efficacia retroattiva limitatamente ai casi in cui l'indennità sia ancora impugnabile, o, comunque, sia stata impiegata, ovvero sia stata determinata, in via provvisoria, ai sensi della legge n. 385 del 1980.

Sulla somma a conguaglio, rideterminata ai sensi della presente legge dalla data del decreto di espropriazione, saranno corrisposti soltanto gli interessi legali, quindi senza alcuna rivalutazione del valore in termini di reale inflazione.

Onorevoli colleghi, al testo che viene ripresentato non sono state volutamente apportate modifiche volendo esso costituire l'occasione per la ripresa di un dibattito non più rinviabile sulla materia e come testimonianza del lavoro compiuto nella IX legislatura.

D'altra parte esso costituisce il punto di equilibrio raggiunto dopo una lunghissima discussione protrattasi per oltre due anni.

Tutto è ovviamente modificabile, però le modifiche è bene nascano dal nuovo confronto che si vuole sollecitare, di cui questo testo può costituire il punto di partenza.

Confidiamo, pertanto, in un sollecito esame della materia in modo da chiudere una vicenda che più si protrae più costa alla collettività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte e per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque alla realizzazione di opere ed interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione, per le aree edificabili, è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso, ai fitti coarcevatì dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

2. Il criterio stabilito dal comma 1 dovrà essere applicato anche per determinare l'indennità di espropriazione per le aree edificabili sulle quali siano state realizzate opere dichiarate di pubblica utilità nell'ambito di procedimenti espropriativi ritualmente avviati dai competenti organi prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tali casi, le pubbliche amministrazioni interessate dovranno, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, portare a compimento le procedure espropriative in sanatoria necessarie per l'acquisizione della proprietà delle aree sulle quali siano state realizzate le predette opere pubbliche.

3. Per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Per l'espropriazione di aree edificabili su cui insistono opere di urbanizzazione, l'indennità è calcolata in base alla somma del valore dell'area determinato ai sensi dell'articolo 1 e del valore delle opere di urbanizzazione realizzate dal proprietario, tenendo conto del loro stato di conservazione, ovvero dei contributi da esso corrisposti a tale titolo.

2. Per l'espropriazione di aree edificate, l'indennità è determinata in base alla somma del valore venale dell'area, ridotto del 70 per cento, e del valore delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Per le espropriazioni di aree agricole su cui insistono costruzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si tiene conto anche del contributo di concessione corrisposto.

3. Nella determinazione dell'indennità di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto degli interessi maturati, in misura pari a quella del tasso legale di sconto, con riferimento sia al valore delle opere di urbanizzazione che all'entità del contributo di concessione corrisposto.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei casi in cui le opere di urbanizzazione e le costruzioni sono state realizzate dal proprietario in conformità con le disposizioni vigenti al momento della loro esecuzione. Le suddette disposizioni si applicano altresì nei casi di opere e costruzioni realizzate senza licenza o concessione di edificare o in difformità da esse o in base a provvedimento sindacale annullato, qualora siano state applicate le norme di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero le sanzioni amministrative previste dall'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o dall'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 3.

1. L'indennità di espropriazione per le aree edificabili, per quelle su cui insistono opere di

urbanizzazione e per le aree edificate è determinata in via provvisoria dall'autorità competente, sentito l'ente espropriante.

2. Rimangono ferme le indennità aggiuntive di cui all'articolo 17, secondo e terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. Entro trenta giorni dalla notificazione dell'indennità provvisoria, il proprietario può chiedere che l'indennità venga determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 4. In tal caso il termine di cui al primo e secondo comma dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ricomincia a decorrere dalla notificazione della nuova indennità.

Art. 4.

1. Per le aree di cui al comma 1 dell'articolo 3, in caso di mancata accettazione dell'indennità provvisoria, l'indennità definitiva è determinata dalla commissione di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, sentito l'ufficio tecnico erariale.

2. La commissione provvede entro novanta giorni dalla richiesta in mancanza della quale l'indennità, determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, diviene definitiva. In tal caso il termine per proporre opposizione alla stima davanti alla corte d'appello competente per territorio decorre dalla comunicazione al proprietario dell'intervenuta definitività dell'indennità, effettuata dall'espropriante nei modi e nelle forme di cui all'articolo 15, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero dalla piena conoscenza della definitività stessa.

Art. 5.

1. In ogni fase del procedimento espropriativo le parti possono convenire la cessione volontaria del bene. L'accordo è reso esecutivo dall'autorità competente con decreto che produce i medesimi effetti della espropriazione.

2. Il provvedimento può essere rifiutato quanto l'autorità competente, sentito il parere

dell'ufficio tecnico erariale, non ritenga adeguato il prezzo concordato.

3. Qualora sia in corso una controversia giurisdizionale innanzi al giudice ordinario o amministrativo in ordine al provvedimento espropriativo o a provvedimenti presupposti, conseguenti o comunque collegati ad esso, le parti possono addivenire a transazione prevedendo la cessione volontaria del bene.

4. La transazione è definitiva previo parere dell'ufficio tecnico erariale sulla adeguatezza della valutazione del bene.

Art. 6.

1. L'indennità di occupazione per le aree edificabili è pari a un dodicesimo, per ciascun anno di occupazione, dell'indennità che sarebbe dovuta al proprietario per l'espropriazione dell'area, determinata a norma degli articoli 1 e 2, senza tener conto di alcuna maggiorazione.

2. L'indennità di occupazione per le aree agricole è pari a un dodicesimo, per ciascun anno di occupazione, dell'indennità che sarebbe dovuta al proprietario per l'espropriazione dell'area, determinata a norma degli articoli 12, 15 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Qualora l'occupazione si protragga per mesi o frazioni di mese, l'indennità è pari, per ciascun mese o frazione di esso, ad un dodicesimo dell'indennità annua.

Art. 7.

1. L'articolo 23 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, modificato dall'articolo 7 della legge 29 luglio 1980, n. 385, e dall'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Pagamento delle indennità*). - 1. Il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza può essere autorizzato mediante apertura di credito a favore di funzionari delegati.

2. Un acconto pari all'80 per cento delle indennità di espropriazione e di occupazione

di urgenza, previste dalla normativa in vigore, anche se determinata a titolo provvisorio, deve essere corrisposto, entro sessanta giorni dalla immissione nel possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di cessione volontaria, dagli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, è nella loro piena e libera proprietà. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso legale di sconto.

3. Il destinatario del pagamento provvederà a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualità di diretto coltivatore del suolo, oggetto del procedimento espropriativo.

4. Il pagamento, anche a titolo provvisorio, delle indennità aggiuntive previste in favore del fittavolo, del mezzadro, del colono o del compartecipante, costretto ad abbandonare il suolo oggetto del procedimento espropriativo, avviene con le modalità indicate nel comma 2.

5. Il pagamento delle indennità aggiuntive è subordinato ad apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la qualità di fittavolo, di mezzadro, di colono o di compartecipante relativa al suolo oggetto del procedimento espropriativo.

6. Le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 5 rese nei modi previsti dalle vigenti leggi esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati, che dispongano il pagamento degli acconti di cui ai commi 2 e 4».

Art. 8.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme procedurali contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva, per le espropriazioni promosse dalle amministrazioni statali, la competenza degli

organi di Stato per quanto riguarda lo svolgimento e la definizione del procedimento espropriativo.

2. Per le finalità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazione ed integrazioni, l'indennità determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, è maggiorata, in caso di accettazione, del 70 per cento.

Art. 9.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle espropriazioni e occupazioni, anche relative alle aree di cui al comma 2 dell'articolo 1, per le quali l'indennità non sia stata definita con sentenza passata in giudicato.

2. Qualora l'indennità di espropriazione non sia stata definita in via amministrativa ovvero l'indennità stessa sia stata determinata, anche a seguito di cessione volontaria, ai sensi della legge 29 luglio 1980, n. 385, e successive proroghe, si dovrà provvedere alla rideterminazione dell'indennità ai sensi della presente legge entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

3. Decorsi i termini di cui al comma 2, l'ente espropriante corrisponderà sul conguaglio agli aventi diritto interessi pari al tasso legale di sconto. Sulla somma totale o a conguaglio, spettante a titolo di indennità di espropriazione rideterminata ai sensi della presente legge, saranno corrisposti gli interessi legali dalla data del decreto di espropriazione e fino a centottanta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

4. Per le aree di cui al comma 2 dell'articolo 1 sarà corrisposta l'indennità di occupazione di cui all'articolo 6 per il periodo antecedente alla data del decreto di esproprio in sanatoria. Sulle somme dovute a titolo di occupazione e di indennità di espropriazione saranno corrisposti gli interessi legali fino a centottanta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

5. Per i programmi costruttivi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata localizzati in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero delimita-

te ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, i conguagli derivanti dalla rideterminazione delle indennità di esproprio ai sensi della presente legge restano a carico degli enti concedenti le aree.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.